

Artifizi, raggiri o menzogne – Cass. n. 20231/2022

Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - dolo - in genere - Artifizi, raggiri o menzogne - Effetti - Falsa rappresentazione della realtà idonea a ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza - Necessità - Accertamento riservato al giudice del merito - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre, rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20231 del 23/06/2022 (Rv. 664980 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1390, Cod_Civ_art_1439, Cod_Civ_art_1429

Corte

Cassazione

20231

2022